

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 013/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 24 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., HELLAS VERONA F.C. S.P.A.

AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI EURO 50.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI CON REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL COM. UFF. N. 104 DEL 14.1.2014, AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 2 BIS, C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/MILAN DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 21.10.2014)

La C.S.A. impregiudicata ogni valutazione del reclamo in punto di fatto e di diritto, manda alla Procura Federale di disporre un supplemento di indagini in ordine alla dimensione ed effettiva percepibilità dei presunti cori razzisti contestati nella fattispecie in esame, tenuto conto delle allegazioni della reclamante – che si trasmettono – e dell'effettivo posizionamento, nel caso di specie, dei rappresentanti della Procura refertanti, acquisendo ogni ulteriore elemento utile anche dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine preposti alla tutela dell'Ordine Pubblico.

Sospende, nelle more, l'applicazione delle sanzioni inflitte.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. NORBERT GYOMBER SEGUITO GARA SPEZIA/CATANIA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 35 del 21.10.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 24 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio